

Repubblica Italiana



# COMUNE DI FORNELLI

Provincia di Isernia

## CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA n. 58 del 23-12-2013

**OGGETTO:** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CELLETTE, LOCULI ED AREE CIMITERIALI – APPROVAZIONE

Nell' anno *duemilatredici* mese di *Dicembre* il giorno *ventitre* con inizio alle ore 10:45 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria di prima convocazione.**

Presiede LOMBARDI PASQUALE che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze</b>
1	TEDESCHI GIOVANNI	SINDACO	Presente
2	UCCI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
3	APOLLONIO GINO	CONSIGLIERE	Presente
4	IONATA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
5	IALONGO LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
6	IULIANO SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
7	LOMBARDI PASQUALE	PRESIDENTE	Presente
8	OTTAVIANO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
9	ANGIOLILLI MARIO	CONSIGLIERE	Assente
10	IONATA AURELIO	CONSIGLIERE	Assente
11	UCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
12	PETRANGELO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
13	DI CARLO FAUSTO	CONSIGLIERE	Presente

**PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA FELCIANA DI SANTO che provvede alla redazione del presente verbale

Il responsabile del Servizio Tributi Gianfranco Coletta, presente in aula, viene invitato ad illustrare l'argomento in esame e vi procede. Il medesimo fa presente che questo Ente non era dotato di un tale strumento, si sofferma sulla disciplina prevista in caso di domanda di retrocessione dei loculi al Comune ed, in particolare, sul caso in cui vi sia una somma già versata in precedenza al Comune a titolo di canone di concessione, affermando che quello illustrato è il motivo ispiratore. Il predetto responsabile invita a discutere su un paio di punti del regolamento.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Lombardi, legge l'ultimo punto dell'art.7 ed il responsabile dell'ufficio tributo lo illustra.

Il Capogruppo di minoranza, Petrangelo Angelo, afferma che manca la parte politica, asserisce che, se si va nel cimitero comunale, si nota uno scempio ed afferma che da come si trattano i morti si evince che gente si è. Il medesimo sostiene, inoltre, che, costruendo alla rinfusa, non vi è una visione completa del cimitero.

Il Consigliere di minoranza Di Carlo Fausto ritiene che si sarebbe dovuto procedere con ordine nel rilasciare le concessioni, altrimenti il Cimitero sarà sempre un cantiere aperto.

Il Capogruppo di minoranza, Petrangelo Angelo, asserisce che la stessa situazione si può rilevare per la piazza ed esorta a fare in modo che il Cimitero si realizzi per lotti ed a dargli un nuovo assetto.

Il Sindaco afferma che il cancello del cimitero sarà posizionato in maniera più funzionale e che chi dovrà realizzare i lavori dovrà entrare dal lato via nuova.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Lombardi, evidenzia che avendo portato l'energia elettrica nelle vicinanze dei loculi della parte nuova del cimitero, è necessario informare subito i concessionari. Oltretutto, aggiunge, si realizza anche un incasso a favore del Comune.

Il Sindaco informa che è allo studio a tal riguardo una lettera da inviare ai concessionari.

Il Consigliere Gino Apollonio asserisce che non si possa dire che non ci sia stata una volontà politica di intervenire nel cimitero.

Il Consigliere di minoranza Di Carlo Fausto afferma che si deve analizzare cosa è stato incassato e cosa è stato investito nel cimitero.

## **Il Consiglio Comunale**

Uditi i precedenti interventi

Vista la proposta di Regolamento Comunale per la concessione di Cellette, Loculi ed Aree Cimiteriali;

Dato atto che il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, risalente al 26 gennaio 1991, in merito alle Concessioni Cimiteriali prevede poche norme a carattere generale alle quali ben si integra la precettistica di dettaglio contenuta nell'approvando regolamento;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole, circa la regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, sia del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che del Responsabile dell'Ufficio Tributi;

Visto il parere favorevole, circa la regolarità contabile, emesso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 10 voti favorevoli, resi in forma palese, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

Di approvare il Regolamento Comunale per la concessione di Cellette, Loculi ed Aree Cimiteriali allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n. 23 articoli.

## **COMUNE DI FORNELLI**

### **Provincia di Isernia**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CELLETTE, LOCULI ED AREE CIMITERIALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ad uso privato di loculi, cellette ed aree cimiteriali di nuova costruzione o resisi disponibili.

### **Articolo 2**

#### **Norme applicabili alle concessioni cimiteriali**

Le concessioni di loculi, cellette e aree cimiteriali sono soggette, oltre che alle norme del presente Regolamento, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni.

Le concessioni cimiteriali attribuiscono al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.

I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della stessa o nei casi di rinuncia, revoca o decadenza, tornano nella disponibilità del comune per nuove concessioni, con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.

### **Articolo 3**

#### **Limiti alle concessioni**

Le concessioni cimiteriali in applicazione del presente regolamento sono limitate alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune.

### **Articolo 4**

#### **Divieti di concessione**

Le concessioni di loculi, cellette ed aree cimiteriali non possono essere fatte:

a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con provvedimento motivato del responsabile del servizio e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 bis della legge 07/08/1990 n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

### **Articolo 5**

#### **Atto di concessione**

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto, preceduto da determina del Responsabile del Servizio.

### **Articolo 6**

#### **Durata e rinnovo delle concessioni**

Le concessioni cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la seguente durata ordinaria:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DURATA ORDINARIA IN ANNI</b>
<b>CELLETTE OSSARIO</b>	<b>30</b>
<b>LOCULI CIMITERIALI</b>	<b>30</b>
	<b>60</b>
<b>AREE PER REALIZZAZIONE CAPPELLE PRIVATE</b>	<b>99</b>

Le Concessioni possono essere sempre rinnovate alla scadenza, con le formalità previste dal precedente art.6. Il Comune provvederà, sei mesi prima della scadenza del periodo di concessione, ad avvisare i Concessionari o gli Eredi.

I rinnovi possono avere la seguente durata:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DURATA RINNOVO IN ANNI</b>
<b>CELLETTE OSSARIO</b>	<b>10</b>
	<b>30</b>

<b>LOCULI CIMITERIALI</b>	<b>10</b>
	<b>20</b>
	<b>30</b>
	<b>60</b>
<b>AREE SU CUI SONO EDIFICATE CAPPELLE PRIVATE</b>	<b>99</b>

In assenza di rinnovo, alla scadenza, la concessione torna nella piena disponibilità del Comune.

## **Articolo 7**

### **Tariffa delle concessioni**

Le concessioni sono fatte o rinnovate con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione o rinnovo risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Le tariffe per il rilascio e i rinnovi delle concessioni di loculi, cellette e aree cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornate con apposita deliberazione.

Il versamento del canone delle concessioni deve essere effettuato nella misura del 50% all'atto della domanda ed il restante 50% alla firma del contratto di concessione.

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato, tenuto conto di particolari o disagiate condizioni economiche della famiglia, da comprovare mediante esibizione della dichiarazione ISEE, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno, dando atto che l'estinzione dell'obbligazione al pagamento avverrà con il versamento dell'ultima rata.

## **Articolo 8**

### **Manutenzione dei loculi, delle cellette e delle cappelle private - Responsabilità per danni**

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi e delle cellette cimiteriali sono a carico del Comune, mentre spettano al Concessionario quelle riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle private sono a carico del concessionario dell'area.

Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario e straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro.

In caso d'inadempimento, gli interventi saranno eseguiti dal Comune con rivalsa nei confronti del concessionario.

Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

## **Articolo 9**

### **Concessione di loculi cimiteriali per tumulazioni provvisorie**

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita se:  
viene autorizzata dal Responsabile del Servizio, ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;  
ha una durata non superiore ad un anno;  
viene stipulato regolare contratto;  
viene versato il canone di concessione rapportato percentualmente alla tariffa di cui al precedente articolo 8) per ogni mese di concessione.

## **Articolo 10**

### **Criteri per la concessione di aree cimiteriali**

La concessione di aree cimiteriali a privati ed enti avviene a seguito di istanza dell'interessato o di pubblicazione di apposito bando e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e polizia mortuaria e secondo le prescrizioni del permesso di costruire.  
La richiesta del permesso di costruire deve avvenire entro due anni dalla data di sottoscrizione della concessione, a pena di decadenza; in caso di mancato rispetto e in assenza di altre richieste è concessa una proroga di un anno per la presentazione della richiesta di cui al periodo precedente.  
In caso di decadenza per mancato rispetto dei termini l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune, il quale tratterà l'intera somma versata al momento della concessione.  
La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. È vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.  
I rifiuti derivanti da lavori edili sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto, in conformità della normativa, è a carico dell'impresa che esegue i lavori.

## **Articolo 11**

### **Concessione di aree cimiteriali a più titolari: divisioni, subentri, rinunce**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal Comune.

## **Articolo 12**

### **Diritto d'uso di loculi, cellette e sepolcri privati realizzati su area cimiteriale**

Il diritto d'uso del loculo o della celletta cimiteriale è circoscritto alla persona per la quale è stata fatta la concessione o a persona della famiglia da designarsi dal concessionario, limitatamente ai suoi parenti ed affini.

Non può essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo.

All'interno di **cappelle private** realizzate su area cimiteriale possono essere sepolti:

- a) il titolare della concessione e il coniuge;
- b) i genitori ed i figli di entrambi, anche se già sepolti altrove;
- c) parenti ed affini del titolare e del coniuge fino al sesto grado;
- d) gli eventuali conviventi del titolare della concessione, purché la volontà del concessionario sia adeguatamente documentata;
- e) eventuali benemeriti, cioè coloro che, attraverso un'azione specifica o un comportamento generale, abbiano assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto alla sepoltura. La dichiarazione di benemerita è rilasciata dal concessionario e deve contenere espressamente l'indicazione che la stessa avviene senza fine di lucro o di speculazione.

In caso di contestazione tra aventi diritto, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

## **Articolo 13**

### **Estinzione della concessione**

Le concessioni di cui al precedente art.1 cessano per decorso della durata, rinuncia, decadenza, revoca e soppressione del cimitero.

Il Comune, salvo rinnovo, rientra nella disponibilità del sepolcro al termine della concessione senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

Allo scadere del termine il Comune:

- a) provvederà alla collocazione dei resti o ceneri delle salme nell'ossario comune, se la famiglia non ha disposto diversamente;
- b) consegnerà i ricordi personali su richiesta della famiglia.

## **Articolo 14**

### **Rinuncia alle concessioni di loculi e cellette – Rimborso parziale del canone**

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione di loculi e cellette.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il rimborso di cui al successivo punto 4.;

3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{(A \times T)}{N}$$

Dove

S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

La retrocessione di loculi assegnati in concessione perpetua non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

## **Articolo 15**

### **Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e sepolcri privati**

Il concessionario può rinunciare alla concessione delle aree cimiteriali mediante comunicazione al Comune, a condizione che le stesse siano libere da sepolcri. Nei casi in cui sia già avvenuto il pagamento lo stesso sarà restituito nella misura dell'ottanta per cento.

Qualora sull'area sia stato realizzato, anche in parte, un sepolcro privato, la rinuncia è accettata a condizione che il sepolcro sia acquisito al demanio cimiteriale ed il Comune individui un altro concessionario secondo la procedura di cui ai commi successivi.

La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione di eventuali resti.

I sepolcri privati realizzati su aree cimiteriali concesse e rinunciate sono assegnati in concessione al migliore offerente individuato con procedura aperta indetta dal Comune.

La valutazione economica del sepolcro privato è determinata dall'Ufficio Tecnico del Comune, previo contraddittorio con il rinunciante, e costituisce il prezzo a base di gara.

Al concessionario rinunciante spetta il prezzo a base di gara e al Comune il rialzo di offerta e, comunque, un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione quale onere di procedura cimiteriale. L'onere di procedura cimiteriale è dovuto dal concessionario rinunciante in caso di non aggiudicazione e dal nuovo concessionario in caso di aggiudicazione. Prima dell'avvio della procedura il concessionario rinunciante deve costituire una cauzione pari al dieci per cento del valore stimato posto a base di gara che sarà incassata dal Comune in caso di non aggiudicazione.

Non è dovuto alcun indennizzo per la rinuncia della concessione dell'area cimiteriale.

L'aggiudicatario è tenuto al versamento dell'importo di aggiudicazione e dell'onere stabilito per la concessione dell'area cimiteriale secondo le tariffe vigenti.

L'offerta deve essere corredata da una cauzione a garanzia della serietà della medesima nella misura del venti per cento dell'importo a base d'asta. La cauzione prestata dai partecipanti alla procedura



aperta risultati non aggiudicatari viene svincolata entro trenta giorni, mentre viene trattenuta quella dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione della concessione.

La concessione deve essere stipulata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La graduatoria della procedura ha validità di diciotto mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione.

Il nuovo concessionario è tenuto alla rinuncia di altre concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune ed ai connessi oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione di eventuali resti.

## **Articolo 16**

### **Revoca delle concessioni**

Il Comune può revocare una concessione di loculi, cellette, sepolcri privati ed aree cimiteriali per ragioni di pubblico interesse, o in particolare quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del Cimitero in cui i loculi o le cellette siano stati concessi.

In tal caso agli aventi diritto sarà concessa, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, altra sepoltura individuata dall'Amministrazione Comunale, cui competeranno anche le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

## **Articolo 17**

### **Decadenza delle concessioni**

Le concessioni possono estinguersi per decadenza, a seguito del mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi inerenti alla concessione stessa, primo tra tutti quello di non fare della sepoltura oggetto di lucro e speculazione, nonché quelli previsti dall'atto stesso della concessione o della convenzione o disciplinare accessorio all'atto stesso.

## **Articolo 18**

### **Trasferimento della concessione in altro loculo o in altra celletta**

È possibile trasferire la concessione in altro loculo o in altra celletta, a nome dello stesso concessionario. La concessione mantiene la medesima scadenza e le spese contrattuali di trasferimento e eventuali maggiorazioni dovute a una migliore collocazione del nuovo loculo o celletta rispetto a quella precedente sono a carico del richiedente.

## **Articolo 19**

### **Sospensione rilascio delle concessioni di loculi e cellette**

La Giunta comunale può sospendere in qualsiasi momento il rilascio delle concessioni cimiteriali qualora il numero delle richieste si presenti troppo elevato e pregiudizievole per la riserva di loculi e cellette destinata a soddisfare le esigenze future.

## **Art. 20**

### **Censimento delle concessioni in atto.**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:
  - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
  - b) l'elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali";
  - c) la regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

## **Art. 21**

### **Regolarizzazione delle concessioni in atto.**

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il responsabile del servizio notifica agli interessati apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

## **Art. 22**

### **Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.**

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 21, prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione.

La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.

Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

## **Articolo 23**

### **Norme transitorie e finali**

Sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni dei Regolamenti Comunali in materia contrastanti con le presenti Norme.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**

F.TO LOMBARDI PASQUALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari.

Fornelli, 03-02-2014

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

F.TO CASTALDI TIMMI

---

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-02-2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Fornelli, 13-02-2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-02-2014 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Fornelli, 13-02-2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO